

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 gennaio 2021

Tra

SO.G.I.N. S.p.A., rappresentata da: Artizzu, Pernazza, Violante

Nucleco S.p.A., rappresentata da: D'Andrea, Bufacchi

e

Le Segreterie territoriali delle OO.SS.

FILCTEM-CGIL, rappresentata da: Falcinelli, Sorrentino, Ottino, Borioni

FLAEI-CISL, rappresentata da: Mancuso, Ronci, Serafini

UILTEC-UIL, rappresentata da: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Premesso che:

- Le Parti, con il Protocollo Programmatico del 4 marzo 2020, hanno manifestato la volontà di avviare le azioni necessarie per ricomporre i contenziosi ad oggi in essere di natura giudiziale e stragiudiziale riconducibili al rapporto di lavoro;
- A tale fine, le Parti hanno manifestato la volontà di dare attuazione all'articolo 5 CCNL 9 ottobre 2019 definendone, nel dettaglio, una procedura di attivazione;



Considerato che:

- Il Gruppo è disponibile a valutare le opportunità legate alla transazione dei contenziosi in essere, in relazione e con riferimento alle specificità di ciascuna.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

1. Le Parti convengono in relazione alla opportunità di disciplinare una procedura di dettaglio ai fini dell'applicazione della composizione bonaria delle controversie individuali di cui al comma 1 dell'art. 5 del CCNL vigente.
2. Le controversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno affrontate e possibilmente risolte in prima istanza tra la Direzione ed il lavoratore, supportato dalle Organizzazioni Sindacali, a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, affiancate dalle corrispondenti RSU/RSA della unità produttiva di appartenenza del lavoratore secondo la procedura e le modalità di seguito indicate.
3. L'istanza di attivazione della presente procedura può essere presentata a mezzo PEC, personale o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore/la lavoratrice aderisce o conferisce mandato, all'attenzione della Funzione Personale Organizzazione Servizi e RaMS (di seguito Funzione competente). L'istanza dovrà indicare i termini della controversia ed i riferimenti dei rappresentanti sindacali che presteranno assistenza al lavoratore interessato nei termini di cui al punto 2
4. La fase istruttoria della vertenza individuale sarà esaminata dalla Commissione di conciliazione appositamente costituita, composta da rappresentanti della Funzione Competente, rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore/la lavoratrice conferisce mandato affiancato dalle corrispondenti RSU/RSA dell'unità produttiva di appartenenza. Tale fase dovrà concludersi entro 30 giorni dall'attivazione della procedura.
5. In relazione al tentativo di composizione bonaria della controversia, nell'ambito della commissione di conciliazione, alla presenza del lavoratore interessato, verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal lavoratore interessato e dai componenti della commissione di conciliazione.
6. In caso di esito favorevole, l'accordo raggiunto potrà essere ratificato nelle sedi di certificazione abilitate dalle disposizioni di legge vigenti alla presenza del dipendente interessato rappresentato dalle Organizzazioni sindacali territoriali, a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, affiancate dalle RSU/RSA di riferimento. In caso di mancato accordo, il dipendente potrà richiedere la costituzione del collegio di



conciliazione ed arbitrato, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70. A tal fine le parti si impegnano a discutere della controversia nelle modalità previste di legge.

7. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le Parti, altresì, riconoscono che la conciliazione delle controversie ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. può avvenire anche in sede sindacale, come previsto dall'art. 412-ter c.p.c., alla presenza delle parti interessate e con l'assistenza dell'associazione datoriale cui aderisce l'azienda e dell'organizzazione sindacale, aderente alla Confederazione firmataria degli accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, secondo le modalità e procedure previste all'art. 5 del vigente CCNL.
8. Il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dal Datore di lavoro, dal lavoratore, e dai rispettivi rappresentanti sindacali viene depositato, a cura dell'associazione datoriale, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ne accerta l'autenticità e ne cura il deposito, a norma di legge, nella cancelleria del tribunale competente.
9. Le Parti si impegnano a monitorare l'andamento della gestione delle controversie secondo le modalità descritte nel presente accordo, riservandosi un incontro, da tenersi, di norma una volta l'anno per esaminare i dati ad esse relativi, al fine di rappresentare un quadro riepilogativo nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Azienda

Antonio Amico
Francesco Perrotto
Roberto
Luca Ad...

Le Organizzazioni Sindacali

[Signature]
[Signature]
Ottino Luis
[Signature]
[Signature]
Alessandra Sordini
[Signature]